

N. ... 4/16 SENT.
N. ... 65/15 R.G.
N. ... 4/16 CRON.
N. ... 4/16 REP.

ANNUNZAZIONE
AL SESSI DELL'ART.
52 DELLA C.D.L.S.
196/2003, IN CASO
DI DIFFUSIONE DELLA
PRESENTI SENTENZA
A DEVEDO ORETE
E GENERALITA' E SU
TUTTI DATI IDENTIFICAZIONE -
TUTTI DELLE PARTI
QUESTE 8.1.2016

L. CANCELLIERE
Viviana Marussich



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Alberto Da Rin PRESIDENTE
Dott. Salvatore Daidone CONSIGLIERE
Avv. Anna Maria Pellicano GIUDICE AUSILIARIO Rel.

OSSETO!
ATTIVITA' ISTRUTTORIA
ATTIVITA' ISTRUTTORIA
DELLA PERQUISIZIONE
AI DIRITTI DELLA
PERSONALITA'

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.65/2015 R.G. promossa con atto di citazione in
appello ex-art.702 quater Cpc e art.19 D.lgs. n.150/2011, notificato il 5 febbraio
2015 e iscritto a ruolo il successivo 13 febbraio,

DA

... nato a Gujrat in Pakistan in data
11.08.1993, rappresentato e difeso dall'avv. Dora Zappia del Foro di Trieste giusta
procura a margine dell'atto introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il
suo Studio in Trieste Via Crispi n.4,

APPELLANTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste,
presso la quale è anche domiciliato,

APPELLATO

e con l'intervento

del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE
GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di Trieste,

TERZO INTERVENUTO



Oggetto: Diritto di asilo - Appello avverso l'Ordinanza ex 702 C.p.c. e 19 D.lgs. n.150/2011 emessa dal Tribunale di Trieste il 2.2.2015 nel proc. n.732/2014 R.g.-

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 ottobre 2015, nel corso della quale le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.

Per l'appellante: <<In via preliminare: Voglia codesta Corte ritenuta l'ammissibilità del presente gravame in ragione della probabilità di accoglimento dello stesso, sospendere l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, anche al fine di consentire l'audizione dell'interessato a propria difesa ricorrendo i gravi motivi: infatti la conseguente irregolarità della presenza dello stesso sul territorio italiano ne comporta l'immediata espulsione ed il rimpatrio nel paese d'origine esponendolo al concreto pericolo di essere perseguitato e di subire gravi pregiudizi alla propria persona ed allo stesso diritto alla vita. Nel merito: In via principale. Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione sussidiaria al Sig. [redacted]. In via subordinata. Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione umanitaria al sig. [redacted]. In via istruttoria: Voglia Codesto Ill.ma Corte d'Appello disporre l'audizione della appellante. Spese, diritti e onorari rufusi>>.

Per l'appellato: <<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*, previa revoca del provvedimento di sospensione, confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste, nel giudizio avente n. r.g. 1102/2014 resa in data 28.12.2014. Spese, diritti e onorari integralmente rufusi>>.

Per il terzo interveniente: <<chiede il rigetto dell'impugnazione con condanna alle spese della parte soccombente>>.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 14 marzo 2014 il Sig. [redacted], nato a Gujrat in Pakistan, di etnia punjabi e di religione sunnita, ha adito il Tribunale di Trieste avverso il provvedimento adottato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia Id. RA000330 del 24.2.2014 e per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla protezione sussidiaria o, in subordine, a quella umanitaria.



L'Ordinanza è stata tempestivamente quanto ampiamente contestata dallo stesso richiedente che ha altresì dedotto l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di protezione umanitaria, da rilasciarsi comunque in forza della situazione generale di pericolo vigente all'interno del Pakistan.

Il Ministero si è costituito, contestando la fondatezza delle avverse pretese, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'Ordinanza impugnata.

Nel giudizio è intervenuto il P.M. che ha concluso per la conferma della decisione di primo grado, come da parere del 13.5.2015.

All'udienza del 19 maggio 2015 è stata concessa la sospensione dell'Ordinanza appellata.

La causa è stata spedita a sentenza sulle conclusioni di cui in epigrafe e trattenuta in decisione alla scadenza del termine ultimo per il deposito di scritti difensivi.

*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che l'impugnazione proposta debba essere accolta con conseguente riforma dell'Ordinanza impugnata e debba essere concessa la protezione sussidiaria.

La Corte ha innanzitutto acquisito informazioni sul Pakistan e in particolare sulla città di Gujrat mediante la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo presso il Ministero dell'Interno; ulteriori informazioni sono state assunte via internet attraverso i siti reuters.it, ansa.it, rai.it nonchè attraverso il rapporto annuale sui diritti umani in Pakistan fornito da Amnesty International, tra i cui punti critici rilevano la forte discriminazione delle minoranze religiose, la mancanza della libertà di espressione, l'abuso nell'utilizzo della pena di morte, le sparizioni forzate. E' pacifico dalle informazioni assunte che il Pakistan ed in particolare la zona di provenienza e residenza del richiedente sia stata e sia tutt'ora teatro di attentati sempre più frequenti che determinano una crescente insicurezza nel Paese anche per l'instabilità politica e il ritorno all'azione di gruppi talebani che mirano a riportare in auge il fondamentalismo islamico.

Il Paese è inoltre caratterizzato da una forte discriminazione tra le minoranze religiose con persecuzione degli sciiti ad opera dei sunniti talebani, tale da potersi definire quasi una guerra di religione, con episodi cruenti riportati dalla stampa internazionale che nel 2013 riferisce di ben 400 vittime colite.



Inoltre, dai reports delle Agenzie internazionali, risulta chiaramente come le forze governative, spesso conniventi, non riescano ad arginare il fenomeno nè tantomeno la complessiva situazione di violenza che si rinviene nel territorio.

Orbene, l'appellante ha fornito un racconto del suo vissuto nel Punjab coerente e plausibile con le notizie provenienti da quella regione circa il conflitto esistente tra i gruppi religiosi sunniti (che fanno capo ai cd. Talebani, che controllano il territorio senza che le forze governative riescano a farvi fronte) e i gruppi religiosi sciiti, cui l'appellante non appartiene ma nei confronti dei quali è ampiamente tollerante, per come dimostrato dal sol fatto di avere partecipato ad una preghiera sciita, su richiesta di un amico.

Inoltre, egli ha dimostrato per tabulas, producendo copia dei documenti, la veridicità di quanto da lui sostenuto, apparendo oltremodo difficile che, partendo dal Pakistan, abbia potuto "costruire artatamente una situazione di obiettivo pericolo", procurandosi apposita, falsa documentazione.


Sicchè, ammessa la bontà di questa, non vi è motivo di porre in dubbio che l'appellante, per essere stato testimone di una strage e per aver provocato, con la sua testimonianza, la condanna dell'assassino -di religione sunnita, dominante- possa per ciò solo essere stato minacciato di morte da fondamentalisti sunniti.

Le dichiarazioni del richiedente possono essere dunque considerate credibili e coerenti, trovando riscontro nella situazione del Paese e nella documentazione prodotta.

Alla luce di ciò, la motivazione di diniego adoperata dalla Commissione e l'Ordinanza di rigetto della richiesta di protezione richiesta non appaiono condivisibili, perché il richiedente risulta attendibile.

Le condizioni del Paese d'origine invero appaiono idonee ad integrare i presupposti di cui all'art.14 lett. c) del D.lgs. n.251/2007, tenuto conto dell'escalation di violenza generalizzata quale emerge dalle informazioni assunte.

Dal Rapporto EASO sul Pakistan aggiornato all'agosto 2015 (<https://easo.europa.eu/latest-news/easo-issues-country-of-origin-information-report-on-pakistan-country-overview>) si ricava infatti che nel 2014, in Punjab, vi sono stati 41 attacchi terroristici e che il numero delle vittime è cresciuto in modo significativo, così come il numero degli incidenti violenti (che include anche gli incidenti per natura religiosa, etnica, politica e le violenze comuni) e delle persone scomparse.



Dal Rapporto Country Information and Guidance, Pakistan, del luglio 2014 (<http://www.refworld.org/country>) risulta che a prescindere dai motivi di rischio individuale legati a motivi politici e religiosi, tutti i cittadini pakistani, inclusi gli studenti e coloro che non seguono rigidamente la legge della sharia, sono soggetti alla violenza dei gruppi armati.

La situazione di criticità esistente in Pakistan è confermata anche dal Rapporto di Amnesty International del 2013, secondo cui <<Le minoranze religiose sono state vittime di persecuzioni e attacchi, con uccisioni mirate da parte di gruppi armati...Le forze armate e i gruppi armati hanno continuato a perpetrare violazioni nelle zone tribali...tra cui sparizioni forzate, rapimenti, tortura e uccisioni illegali.... Le forze di sicurezza hanno continuato ad agire nell'impunità e sono state accusate di diffuse violazioni dei diritti umani, tra cui arresti arbitrari, sparizioni forzate, tortura, decessi in custodia ed esecuzioni extragiudiziali... Da più parti sono state denunciate centinaia di uccisioni illegali, tra cui esecuzioni extragiudiziali e decessi in custodia...I talebani pakistani, Lashkar-e-Jhangvi, l'Esercito di liberazione del Balucistan e altri gruppi armati hanno preso di mira le forze di sicurezza e i civili, compresi membri di minoranze religiose, operatori umanitari, attivisti e giornalisti. Hanno compiuto attacchi indiscriminati utilizzando ordigni esplosivi rudimentali e attacchi dinamitardi suicidi...>>.

Ancora, dal Rapporto di Amnesty International 2014-2015 (reperibile sul relativo sito Internet) si legge: <<...gruppi armati sono stati implicati in violazione dei diritti umani in tutto il Paese. Il 16 dicembre, alcuni...talebani pakistani hanno attaccato il Public School dell'esercito nella città nord occidentale di Peshawar, dove sono state uccise 149 persone, 132 delle quali bambini ...varie fazioni di talebani hanno continuato a svolgere attentati, anche contro attivisti e giornalisti per promuovere l'istruzione e altri diritti...gli operatori sanitari coinvolti nella polio e nelle altre campagne di vaccinazione sono stati uccisi in varie parti del Paese...Il gruppo armato anti sciita Lashkar-e-Jhangvi ha rivendicato la responsabilità di una serie di omicidi e altri attacchi contro la popolazione sciita musulmana...Gruppi armati rivali spesso si scontrano, provocando decine di morti. Sparizioni forzate. Nonostante le chiare sentenze della Corte suprema al governo nel 2013 che chiedevano il recupero delle vittime di sparizioni forzate, le autorità hanno fatto ben poco per soddisfare i loro obblighi, secondo il diritto internazionale e la Costituzione, per impedire queste violazioni...Il governo non ha attuato gli ordini della Corte Suprema che richiedono alle forze di sicurezza che i responsabili di sparizioni forzate siano assicurati all' giustizia >>



La situazione dunque in Pakistan appare particolarmente delicata, connotata da un elevato rischio di attentati terroristici nonché teatro di sequestri da parte di gruppi criminali, scontri e disordini, anche a carattere religioso.

Pertanto, considerata la situazione del paese d'origine e la corposità dei riscontri, in riforma dell'impugnata Ordinanza, all'appellante deve essere concessa la protezione sussidiaria, valutando la Corte che sussistano, nel suo Paese d'origine, fondati elementi che inducono a ritenere la presenza di una situazione di potenziale rischio per l'attuale incolumità dei cittadini, stante il perdurare ed il diffondersi di un clima di generale violenza indiscriminata e di scontro tra i gruppi armati di varie correnti religiose, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza.

Ritiene infatti la Corte che in tale situazione di conflitto sussista la ragionevole possibilità che, in caso di rientro dell'appellante nel Paese di origine, egli possa essere comunque esposto sia al generico rischio connesso alle condizioni di grave insicurezza determinata dal conflitto armato interno (v. in Cass. Civ., n.6503/2014, 26887/2013, 8389/2012); sia, soprattutto, ad azioni persecutorie ed a gravi minacce all'incolumità ad opera dei sunniti appartenenti allo stesso gruppo familiare di colui che con la sua testimonianza ha fatto condannare, senza ricevere adeguata protezione dalle istituzioni, considerata anche la situazione di guerra di religioni in cui si trova la Regione del Punjab, che può perciò considerarsi paese insicuro per l'appellante (sul punto, invero, si evidenzia che *<<non è necessario che provenga dallo Stato la minaccia di grave danno giustificante tale protezione, ben potendo provenire anche - tra gli altri - da 'soggetti non statuali' se le autorità statali o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio 'non possono o non vogliono fornire protezione' adeguata ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. cit. (art. 5, lett. c), del medesimo d.lgs>>* - così da ultimo Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 9 luglio - 18 novembre 2013, n. 25873).

Pertanto, l'esistenza di una situazione di violenza indiscriminata e diffusa in tutto il territorio pakistano esclude che possa essere presa in considerazione la possibilità che il richiedente si trasferisca in una diversa Regione, diversa da quella di provenienza; possibilità che, comunque, deve essere esclusa alla luce dei principi di cui alle sentenze Cass. Civ., nn.2294/2012 e 8399/2014.

Ricorre pertanto l'ipotesi di cui all'art.14 del D.lgs. n.251/2007, atteso che se il richiedente tornasse nel paese di residenza correrebbe il rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita (Corte di Giustizia 17.2.2009 nel



proc. C.465-07 nonché 30.1.2014 nella causa C-285-12), attesa l'inidoneità dello Stato e delle organizzazioni statali operanti nel Paese a fornire adeguata protezione. Per le superiori osservazioni l'appello è accolto e al richiedente deve essere riconosciuto lo status di protezione sussidiaria ex artt.14 e 17 e ss. D.Lgs. n.251/07. La particolare natura della controversia, la controvertibilità delle questioni trattate ed in particolare la fluidità della situazione concreta nel Paese di provenienza il richiedente la protezione, giustifica la compensazione delle spese di lite anche per questo grado, nel quale risulta depositata, ma poi revocata, istanza di ammissione al gratuito patrocinio che, dunque, non va valutata.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie l'appello proposto da avverso l'Ordinanza del Tribunale di Trieste del 22.2015 e, in riforma della stessa, riconosce all'appellante lo status di protezione sussidiaria;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Trieste in data 5 dicembre 2015.

Il Giudice Ausiliario Estensore

avv. Anna Maria Pellicano



Il Presidente

dr. Alberto Da Rin



IL CANCELLIERE

Viviana Marussich



Depositato in cancelleria il 8 GEN 2016

IL CANCELLIERE

Viviana Marussich

